

Regolamento regionale 28 giugno 2016, n. 4.

“Riordino degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e istituzione dell’Agenzia campana per l’edilizia residenziale - ACER in attuazione dell’articolo 3, comma 4, lettera a), della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1”.

La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto l'articolo 56, dello Statuto che disciplina la potestà regolamentare ed in particolare il comma 4;
vista la legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016”;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell’iter procedimentale per l’emanazione dei regolamenti regionali);
vista la delibera della Giunta regionale n. 226 del 18 maggio 2016 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 32 del 23 maggio 2016;

Emana

il seguente Regolamento:

Articolo 1

Principi generali e finalità

1. In attuazione dell’articolo 3, comma 4, lettera a) della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016 - 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016) è istituita l’Agenzia campana per l’edilizia residenziale (di seguito ACER).
2. L’ACER è ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile nel rispetto dello Statuto, delle norme e dei regolamenti vigenti, sottoposto alla vigilanza della Regione Campania.
3. L’Agenzia informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi.
4. L’ACER attua il coordinamento delle politiche abitative regionali con gli indirizzi della pianificazione territoriale, sostenendo l’incremento della disponibilità di alloggi di edilizia residenziale pubblica prioritariamente attraverso la riqualificazione urbana, la rigenerazione sostenibile, l’acquisto del patrimonio edilizio esistente e il contrasto del consumo di suolo derivante dalla dispersione degli insediamenti nel territorio rurale.
5. Le attività dell’ACER sono dirette, nel rispetto delle competenze degli Enti locali:
 - a) a rispondere al fabbisogno abitativo delle famiglie meno abbienti e a quello di particolari categorie sociali mediante l’incremento e la rigenerazione del patrimonio pubblico di alloggi;

b) ad ampliare l'offerta di abitazioni in locazione permanente o a termine, a canone ridotto rispetto ai valori di mercato, anche mediante il concorso dei soggetti privati, privilegiando i promotori di interventi di riqualificazione;

c) a favorire gli interventi di manutenzione, di recupero e sostituzione del patrimonio edilizio esistente, per renderlo adeguato ai requisiti di risparmio energetico, di sicurezza sismica e accessibilità stabiliti dalle norme vigenti in materia, in base alla legislazione comunitaria, nazionale e regionale.

6. L'Agenzia, con sede legale a Napoli, è funzionalmente articolata in cinque Dipartimenti territoriali corrispondenti all'ambito territoriale degli Istituti Autonomi per le Case Popolari. I Dipartimenti sono dotati di autonomia funzionale e amministrativa entro i limiti definiti dagli indirizzi e dalle direttive del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2

Funzioni

1. L'ACER, nel rispetto degli indirizzi programmatici della Giunta regionale, provvede:

a) alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica mediante il recupero, l'acquisto o la nuova costruzione di immobili, destinati alla locazione permanente a favore delle fasce sociali più deboli;

b) alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica proprio dell'Agenzia o di altri Enti pubblici;

c) alla eventuale alienazione del patrimonio di proprietà, nel rispetto della normativa vigente e dei programmi di vendita adottati dalla Giunta regionale;

d) alla realizzazione, acquisto o recupero, con risorse proprie, di unità immobiliari ad uso residenziale destinate prevalentemente alla locazione a canone concordato, allo scopo di soddisfare le esigenze abitative manifestate da particolari categorie sociali, nonché di unità immobiliari ad uso non residenziale;

e) alla redazione di progetti ed alla realizzazione di interventi edilizi, opere di urbanizzazione ed infrastrutture affidati all'ACER dalla Regione, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici e privati;

f) alla erogazione in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale di servizi di assistenza e consulenza tecnica ed amministrativa, anche in regime convenzionale, agli enti locali e agli altri enti pubblici, per lo svolgimento dell'attività e per la gestione dei servizi di loro competenza, assumendone eventualmente anche la diretta realizzazione e gestione;

g) alla stipula di convenzioni con i comuni e gli altri enti pubblici per la prestazione di servizi e lo svolgimento dei compiti connessi alla gestione degli alloggi;

h) alla partecipazione, quale soggetto promotore o attuatore, alle iniziative riguardanti i programmi di riqualificazione urbana, comunque denominati;

i) alla esecuzione di interventi sperimentali e programmi di contenuto innovativo con particolare riguardo alle tecniche costruttive, al risparmio energetico ed all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile nonché alla gestione degli immobili;

l) alla predisposizione di piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per il risparmio energetico;

m) all'espletamento dei compiti e delle funzioni affidati dalla Regione, ivi comprese le attività finalizzate a promuovere e ad incentivare la locazione di immobili di proprietà privata;

n) all'attuazione di misure regionali di politica abitativa di contrasto a situazioni di disagio socio-economico per morosità incolpevole;

- o) alla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione destinato o destinabile alla residenza con apposito atto della Giunta regionale;
 - p) alla partecipazione a fondi immobiliari destinati alla realizzazione di alloggi sociali e alla riqualificazione urbana;
 - q) alla promozione di programmi di interventi, volti alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, afferente l'edilizia residenziale pubblica (edifici ed aree) anche mediante programmi integrati di riqualificazione con il concorso di risorse pubbliche e private, di intesa con i comuni interessati.
2. L'ACER presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi costruttivi e sulla gestione del patrimonio.

Articolo 3

(Statuto)

1. Lo statuto disciplina l'ordinamento interno e il funzionamento dell'Agenzia e dei suoi Dipartimenti e ne specifica le finalità in conformità alle disposizioni del presente regolamento.
2. Lo Statuto e le sue modifiche sono approvate dalla Giunta regionale.

Articolo 4

(Organi istituzionali)

1. Sono organi dell'ACER:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Collegio dei revisori.
2. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta. Il termine di tre anni decorre dalla data di pubblicazione dell'atto di nomina sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Articolo 5

(Regolamenti interni)

1. L'Agenzia, in attuazione del principio di autonomia di cui al comma 2 dell'articolo 1, adotta i seguenti regolamenti interni nel rispetto dello Statuto di cui all'articolo 3 e delle vigenti normative statali e regionali:
 - a) regolamento di organizzazione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quello concernente la disciplina della struttura preposta alla valutazione e al controllo strategico, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
 - b) regolamento sul personale, sulla dirigenza, sui requisiti di accesso e di selezione del personale e sulle attribuzioni e responsabilità dei dirigenti;
 - c) regolamento sull'ordinamento contabile, finanziario e controllo di gestione;
 - d) regolamento per l'accesso, la pubblicità degli atti e la trasparenza amministrativa;
 - e) regolamento sulla consultazione e concertazione con le organizzazioni sindacali confederali e con quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative.
2. I regolamenti interni adottati sono trasmessi alla Giunta regionale per l'approvazione.

Articolo 6

(Personale degli Istituti)

1. I dipendenti degli IACP confluiscono nell'ACER e mantengono, in sede di prima applicazione, l'assegnazione presso la sede di attuale appartenenza corrispondente ai cinque Dipartimenti.
2. Il Personale degli Istituti mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento.

Articolo 7

(Costituzione dell'ACER e subentro)

1. L'ACER è costituita dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Dalla data di insediamento del Commissario straordinario di cui al successivo articolo 8, è avviato il procedimento di incorporazione degli Istituti Autonomi Case Popolari (I.A.C.P.) della Regione Campania nell'ACER.
2. L'ACER subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli I.A.C.P. ivi compresa la titolarità di beni mobili e di beni immobili.

Articolo. 8

(Norme transitorie ed entrata in vigore)

1. Nelle more della costituzione degli organi previsti dallo Statuto dell'ACER, al fine di procedere alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e ad ogni adempimento necessario all'avvio delle attività dell'Agenzia, è nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, un commissario straordinario che, nel termine massimo di 120 giorni dal suo insediamento, avvia e conclude il procedimento di incorporazione degli Istituti Autonomi per le Case Popolari nell'ACER. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi di sub commissari, ricorrendo sia al personale degli Istituti sia al personale dei ruoli ordinari della Regione Campania.
2. Il Commissario straordinario svolge anche le funzioni di Commissario straordinario e di rappresentante legale degli I.A.C.P. fino al completamento della procedura di incorporazione. Le attività commissariali sono definite in dettaglio negli atti di nomina.
3. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettere b) e c) della legge regionale n. 1 del 2016, la Regione, con successivo regolamento, detta norme in materia di disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e in materia di canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
4. Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari della regione Campania confluiranno nell'Agenzia Campana per l'edilizia residenziale "ACER" alla conclusione del procedimento di incorporazione e, comunque, non oltre il centovesimo giorno successivo all'avvio del relativo procedimento.
5. I finanziamenti già erogati agli Istituti restano in assegnazione ai singoli Dipartimenti che proseguono tutte le attività tecniche ed amministrative relative a programmi ed interventi in corso alla data di trasformazione degli Istituti.
6. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca

Note

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016."

Articolo 3: "Razionalizzazione del patrimonio immobiliare del sistema regionale."

Comma 4: "4. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini e razionalizzare, rendendola più efficiente e funzionale, la gestione del patrimonio immobiliare degli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) nonché contenere la spesa connessa agli organi di governo dello stesso, la Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con proprio regolamento il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo e a riordinare gli IACP, nell'osservanza delle seguenti norme regolatrici della materia:

- a) ridefinizione della compagine sociale, dell'ordinamento, della organizzazione e della natura giuridica degli IACP delle province campane, con autorizzazione anche a disporre, se necessario, l'accorpamento su base interprovinciale, in numero massimo di tre istituti, in luogo degli attuali cinque, per esigenze di utile gestione del patrimonio e di soluzione delle criticità funzionali;
- b) riordino istituzionale e organizzativo del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica, in base ai principi di contenimento della spesa pubblica, efficienza, semplificazione amministrativa e armonizzazione contabile, con facoltà di revisione della disciplina economica dei canoni di locazione, delle condizioni e dei termini per la assegnazione e per l'affidamento degli immobili;
- c) introduzione di previsioni atte ad assicurare la corretta gestione del patrimonio immobiliare, la idoneità abitativa, la salubrità degli edifici e la promozione sociale del diritto alla casa."

Note all'articolo 5.

Comma 1, lettera a).

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche."

Articolo 27: "Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali."

"1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione."

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286: "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle

amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59".

Note all'articolo 8.

Comma 3.

Legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 già citata nella nota all'articolo 1.

Articolo 3 già citato nella nota all'articolo 1.

Comma 4 già citato nella nota all'articolo 1.